

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa XXXX XXXX ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.

Nella controversia iscritta al n. XXXX/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data22.8.2023

da

XXXXXX XXXXXX,

- ricorrente –

rappresentata e difesa dagli Avvocati ROSA DENIS, GANCI FABIO, MICELI WALTER, RINALDI GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA, MANISCALCO MARIA, come da mandato a margine in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

- contumace –

OGGETTO: Altre ipotesi.

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

1) IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M.

R

del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta "Carta elettronica" o altro trumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.

2) IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta "Carta elettronica" o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.



Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La ricorrente esponeva di essere stata assunta con contratti a tempo determinato presso scuole della provincia di Venezia negli aa.ss. 2021/22 e 2022/23 ed agiva in giudizio nei confronti del Ministero dell'Istruzione lamentando la mancata corresponsione a suo favore, proprio in quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, del valore di € 500,00 spendibile per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell'Istruzione o presso il Ministero dell'Università e della Ricerca. Sostenevano che la mancata assegnazione della carta docente a loro favore costituisse discriminazione contrastante con quanto previsto dalla Direttiva Ce 1999/70/CE, in particolare dalle clausole 4 e 6, nonché con la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea 18.12.2000, e con i principi di uguaglianza, di non discriminazione e di buon andamento della P.A. sanciti dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., nonché con altre disposizioni di legge ordinaria e di norme contrattuali collettive attinenti alla formazione del docente, richiamando a supporto la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale. In subordine svolgeva domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1281 c.c. quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.



Il Ministero dell'Istruzione rimaneva contumace.

La causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.

\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

Il ricorso è fondato.

Va premesso che la ricorrente lamenta il mancato accredito sulla "Carta elettronica" del docente dell'importo di € 500,00 per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, nel corso dei quali ha ottenuto supplenze fino al termine della attività didattiche.

La questione riguarda la spettanza al personale assunto a tempo determinato della "Carta elettronica" del docente che l'art. 1, co. 121, della L. 107/15 ha istituito allo specifico fine di "sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali". La Carta, dell'importo nominale di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo "non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile", può essere utilizzata "per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124".

In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il DPCM del 23 settembre 2015, poi sostituito dal DPCM. 28 settembre 2016, ivi individuandosi i "beneficiari della carta" nei "docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui



all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".

La ricorrente assume che la previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato, con esclusione dunque di tutto il personale assunto come supplente a tempo determinato, sia illegittima in quanto in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/UE oltre che con ulteriore normativa sovranazionale ed interna, anche di rilievo costituzionale.

La discrasia rispetto alla direttiva 1999/70/CE è stata in effetti affermata recentemente dalla stessa CGUE (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021) che, ritenuto preliminarmente che l'assegnazione della carta docente per le sue peculiarità e pur non costituendo retribuzione si configuri con "condizione di impiego" per la quale non vi può essere discriminazione tra personale assunto a tempo determinato o indeterminato che non sia fondata su obiettive ragioni, ha concluso nel senso che: "la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali".

Si impone dunque per il giudice nazionale il dovere di disapplicare la normativa interna per la parte in cui non attribuisce anche al personale assunto a tempo determinato il diritto al rilascio della carta docente per la fruizione dell'importo di € 500,00 per anno scolastico finalizzata a iniziative formative indicate dalla L. 107/15. Ciò, tutte le volte in cui l'attività lavorativa svolta dal personale docente non di ruolo sia priva di significative differenze rispetto a quella svolta dal personale di ruolo, tali non potendo essere identificate nel mero fatto che la prestazione sia resa fino ad una determinata scadenza o per le diverse modalità di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo, come si ricava dai precedenti della CGUE in



tema di non discriminazione ex clausola 4 della direttiva 1999/70/CE in ambito scolastico. Né può sostenersi che la formazione riguardi solo il personale assunto a tempo indeterminato, alla luce degli artt. 64 e 65 del CCNL (doc. 3 ric.) che stabilisce il diritto alla formazione dei docenti in via del tutto generale.

In particolare, seguendo la recente Cassazione intervenuta sul punto ai sensi dell'art. 363ter c.p.c., condivisa dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche.

Agli stessi spetta l'adempimento da parte del Ministero e dunque l'accredito nella Carta Docente di importo del valore nominale di € 500,00 per anno scolastico, utilizzabile esclusivamente per finalità formative, con l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale l'art. 1, co. 121, L. 107/15, in tanto in quanto si tratti di soggetti al momento della pronuncia ancora inseriti nel sistema scolastico, come la ricorrente che è ancora titolare, anche per l'a.s. in corso, di supplenza.

Ciò, per rispettare la natura dell'istituto per cui è causa che é un beneficio a destinazione vincolata e che per espressa indicazione legislativa non ha carattere retributivo, sicché riconoscere ai docenti a tempo determinato (non l'accredito nella Carta Docente, ma) la somma corrispondente, che gli consentirebbe di impiegare il denaro anche per acquisti o servizi non attinenti ad attività formative, finirebbe per creare una discriminazione "a contrario" a loro favore rispetto al personale di ruolo, e verrebbe d'altro canto tradita la finalità della norma, volta a sostenere le attività formative.

Va dunque accolta la pretesa svolta dalla ricorrente in via principale, accertando il diritto della stessa all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al ricorso, con conseguente condanna del Ministero a provvedere al relativo accredito a sua favore, per € 1.000,00.

Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta sono liquidate a favore dei procuratori della ricorrente, che si



sono dichiarati antistatari, nella misura di cui al dispositivo, stante la soccombenza del Ministero.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto della ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 1.000,00, e conseguentemente condanna il Ministero a provvedere al relativo accredito a favore della stessa.

Condanna il Ministero convenuto a rifondere ai procuratori della ricorrente - che si sono dichiarato antistatari - le spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 21,50.

Venezia, 10/11/2023.

Il Giudice del Lavoro

dott. XXXXX XXXX

